



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 87 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al **Verbale Prot. n.° 3/B/MO/14 del 27.05.2014** – Dipartimento di Prevenzione di Sanità Pubblica Veterinaria del Distretto di Modica

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale di contestazione di illecito amministrativo Prot. n.° 3/B/MO/14 del Dipartimento Prevenzione Veterinaria – Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria del 27 Maggio 2014, ore 09,30, redatto presso gli Uffici del Distretto Veterinario di Modica dagli Uff. di P.G., Dott. Saverio AGOSTA e Dott. Giovanni GAMBUTTA, in riferimento ai fatti accertati, come da verbale di sopralluogo del 18.03.2014, ore 17,00 circa, effettuato presso la Stazione Carabinieri di Ispica, su chiamata degli stessi, dal quale verbale risulta che un suino maschio dell'età di circa sei mesi, di proprietà di Rizza Michele, nato a Modica il 4.4.1966 e ivi res. in C/da Scale Piane Vanella 94 n.° 1, era contenuto in quanto trasportato, in evidente stato di stress, nell'abitacolo di un fuoristrada, targato ZA077RT, di cui è proprietario e conducente il Sig. BISONTE Nicola, nato ad Avola (SR) il 24.11.1988 e residente in Pachino (SR) via Rattazzi, n.° 31;

Visto il verbale di sopralluogo del 18 marzo 2014 ove è così riportato: “... quando scende dall'abitacolo l'animale recuperava rapidamente le condizioni di normalità, poiché l'animale non presentava alcun tatuaggio identificativo, era necessario apporre marca sanitaria n.° 44777. Dalle dichiarazioni del Sig. Bisonte Nicola e successiva conferma del Sig. Rizza Michele si appurava che il sopradetto animale proveniva dall'Azienda del Sig. Rizza, sita in C/da Scale Piane, Vanella 94 n.° 1, tenere di Modica”

Atteso, pertanto, che al predetto Sig. BISONTE Nicola è stata accertata la violazione di cui all'art. 5 del D. Lgs. n.° 200 del 26 Ottobre 2010 e sanzionata dall'art. 9, comma 3 dello stesso per “**aver trasportato un suino non identificato**”;

Considerato che per tale violazione, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D. Lgs. n.° 200/2010 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150,00 a €. 600,00, per cui nel verbale veniva indicata, in applicazione della sanzione in misura ridotta, la somma di €. 200,00 **pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato al trasgressore, Sig. BISONTE Nicola in data 27.05.2014, tramite servizio postale con raccomandata A/R e ricevuto, come risulta dal timbro, in data 05.06.2014, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di €. 200,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è pertanto da ascrivere al Sig. BISONTE Nicola nella qualità sopra descritta, il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha inteso presentare scritti difensivi per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;



Ritenuto di poter applicare la maggiorazione prevista fino al 20% nella misura del 5%, pari ad €. 10,00 ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione prima di questo fatto.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 26 Ottobre 2010 n.° 200.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO il D.A. n.° 2090 del 6.11.2013 (pubblicato sulla GURS – Parte I – n.° 52 del 22.11.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **BISONTE Nicola**, in premessa generalizzato, residente in Pachino (SR) via Rattazzi, n.° 31, nella qualità di proprietario dell'automezzo, targato ZA077RT, con il quale ha trasportato il suino senza autorizzazione per trasporto animali, il pagamento della somma totale di **€. 210,00** (euro duecentodieci/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 5% in considerazione dell'assenza di precedenti violazioni dello stesso tenore prima del fatto contestato).

Ingiunge

allo stesso di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €.210,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 276,00 (euro duecentosettantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V” nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP, Piazza Igea n.° 1 Ragusa.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **Bisonte Nicola**, in premessa generalizzato, **residente in Pachino (SR), via Rattazzi n.31°**

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP di Ragusa- Distretto di Modica).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.

L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 30 OTT. 2014

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Arico

